



*Regione Campania
Al Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prof.2021 - 00000687 /UDCP/GAB/UL del 05/01/2021 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania

SEDE

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 35.

Si trasmette, in allegato, il riscontro della Direzione Generale per le *Politiche agricole, alimentari e forestali* all'interrogazione in oggetto a firma del Consigliere regionale Nunzio Carpentieri (Fratelli d'Italia).

Prof. Avv. Alfonso Celotto



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Politiche
Agricole Alimentari e Forestali*

All'Ufficio Legislativo del Presidente
- 40 02 00

legislativo.presidente@regione.campania.it

e p.c.

All'Assessore all'Agricoltura
assessore.caputo@regione.campania.it

Al Vice Capo di Gabinetto del Presidente
vicecapogab@regione.campania.it

All'Unità di crisi della Regione Campania per il Covid19
staff.500995@regione.campania.it

INVIO A MEZZO POSTA ELETTRONICA

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri, concernente: *"Deroga alle disposizioni del DPCM per le aree Rosse e Arancioni in materia di caccia e pesca"*.

In riferimento alla nota dell'Ufficio Legislativo del Presidente, protocollo n. 2020-0033138/UDCP/GAB/UL del 01.12.2020, acquisita agli atti della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00) con il repertorio n. 2020.0593828 del 14.12.2020, a mezzo della quale si trasmetteva l'Interrogazione del Consigliere regionale Nunzio Carpentieri (FDI), Reg. Gen. n. 35/1 della XI Leg.ra, concernente - *"Deroga alle disposizioni del DPCM per le aree Rosse e Arancioni in materia di caccia e pesca"*, con la quale si interrogava il Presidente della Giunta regionale in merito a **due problematiche** specifiche, enunciate nell'Interrogazione medesima, si riportano nel seguito della presente le informazioni richieste, circa i due quesiti posti dal su citato Consigliere interrogante.

Quesito n. 1

D. Si interroga il Presidente della Giunta per conoscere se e come intenda proporre al Governo o agire autonomamente per derogare alle prescrizioni imposte per l'attività venatoria in aree rosse e arancioni, consentendo il regolare svolgimento di tale attività.

Risconto al Quesito n. 1

Rispetto a tale specifico quesito, posto nell'Interrogazione in disamina, si comunica che è stata inoltrata all'I.S.P.R.A. (*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*), con nota della scrivente Direzione Generale 50 07 00 del 09.12.2020, prot n. PG/2020/0587420, regolare richiesta di parere integrativo sulla proposta di proroga del calendario venatorio regionale 2020 – 2021 (*approvato con DGR n. 322 del 30.06.2020*). Con detta richiesta di proroga, nel dettaglio, si è richiesta, a titolo di compensazione dei periodi di interdizione alle attività venatorie, imposti a fronte delle misure assunte a livello nazionale e regionale per il contenimento della pandemia da Covid-19, una estensione dei periodi venabili, anche oltre i termini fissati nel calendario attualmente in vigore in Regione Campania, **limitatamente a quelle specie per le quali la normativa nazionale lo consente** (L. n. 157/92, art. 18).

Per maggiore completezza e chiarezza argomentativa sui contenuti precipui della proposta di proroga al Calendario Venatorio (C.V.) regionale per la stagione venatoria 2020-2021, per la quale, a norma di legge, si è richiesto il parere obbligatorio da rassegnarsi da parte dell'ISPRA, si trasmette, in allegato, la su richiamata nota prot. n. 0587420/2020, corredata dal pertinente documento tecnico sulle modifiche prospettate, da apportarsi al C.V. della Campania 2020-2021, alla luce dei richiamati provvedimenti di rango nazionale e regionale, che hanno escluso in modo categorico la possibilità di esercitare l'attività venatoria sull'intero territorio della Campania per un considerevole lasso temporale.

In particolare, si evidenzia che nella proposta di modifica del C.V. 2020-2021, formulata ad ISPRA, è stata richiesta per la specie Cinghiale (*Sus scrofa* L.), il cui periodo di cacciabilità decorre nella vigente versione del C.V. campano dal 1^a ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, **la proroga fino al 31 gennaio 2021**, esclusivamente in battute autorizzate con l'ausilio del cane da seguita, per il recupero dei periodi di interdizione occorsi, per l'effetto delle misure di divieto allo spostamento tra Comuni, derivanti dal richiamato posizionamento della Campania prima in "zona rossa" e poi in "zona arancione", ciò al fine di concorrere a garantire un imprescindibile contenimento di tale specie problematica, che, nonostante le molteplici azioni già poste in essere dall'Amministrazione regionale per una sua gestione efficace ed ecosostenibile, ancora arreca notevoli danni alle colture ed ai veicoli.

Quesito n. 2

D. In mancanza, se e quali misure intenda proporre al Governo o autonomamente adottare, anche in previsione della chiusura della stagione della caccia, per indennizzare i cacciatori impossibilitati a praticare l'attività venatoria pur avendo regolarmente versato la tassa di concessione governativa.

Riscontro al Quesito n. 2

Rispetto a tale secondo punto dell'Interrogazione *de qua*, si comunica quanto segue.


I detentori di porto di fucile per uso caccia che intendono esercitare l'attività venatoria, per ogni anno di vigenza della licenza di porto di fucile, sono tenuti al pagamento di una tassa di concessione governativa, che deve essere pagata annualmente. Per la tassa di concessione governativa, le norme di riferimento sono la L. n. 157/1992, art. 22 e 23 ed il D.P.R. n. 641/1972. In particolare, il n. 26, sotto numero I), delle tariffe annesse al D.P.R. n. 641/1972 disciplina le tasse sulle concessioni governative, così come da ultimo sostituito dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405. All'accertamento, alla riscossione ed all'eventuale ristoro delle tasse sulle concessioni governative provvede direttamente lo Stato. Tanto premesso, si rappresenta la non competenza dell'Amministrazione regionale sulla materia in esame.

Per poter esercitare annualmente la caccia è dovuta, inoltre, una tassa di concessione regionale, istituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario), e tale tassa è prevista, altresì, dall'articolo 23 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 39 della L.R. n. 26/2012. La tassa regionale è soggetta al rinnovo annuale, ha validità annuale ed è pari a quella fissata dalla tariffa riportata nella Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44 (Determinazione della tariffa per le tasse sulle concessioni regionali). Il comma 3, art. 39, della L.R. n. 26/2012 prevede che nel caso di diniego della licenza o del rinnovo di licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale venga rimborsata. La tassa di concessione regionale è rimborsata anche al cacciatore che rinuncia, prima dell'inizio della stagione venatoria, all'assegnazione all'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) attribuitogli. La tassa di rinnovo regionale non è dovuta se non si esercita del tutto la caccia durante una certa annata venatoria. Posto che il caso oggetto di attenzione non riguarda alcuna delle fattispecie indicate al comma 3, dell'art. 39, della L.R. 26/2012, in quanto si tratterebbe di rimborso di somme già versate, o l'esenzione dal versamento della tassa regionale nella prossima stagione venatoria, per cacciatori che hanno comunque già esercitato attività venatoria nelle settimane antecedenti alla data di entrata in vigore delle Ordinanze/DPCM di "interdizione" allo svolgimento di svariate attività, tra le quali la caccia, e posto, peraltro, che trattasi di restrizioni intervenute nel pieno della stagione venatoria, per cause di "forza maggiore", legate al contenimento di un'epidemia altamente diffusibile e ad elevato rischio per la sanità pubblica, del tutto indipendenti da scelte discrezionali dell'Amministrazione regionale, non risulta fondata, in base alle norme vigenti (articolo 23 della Legge n. 157/1992 e comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 26/2012), la pretesa al diritto al rimborso della tassa regionale versata per la corrente stagione venatoria 2020-2021.

L'occasione è gradita per inviare Vivissime Cordialità.

Il Dirigente della UOD 50 07 04

- dott.ssa Flora Della Valle -



Il Direttore Generale

- dott Filippo Diasco -



ALLEGATO: Nota della Direzione Generale 50 07 00, prot. n. 2020/0587420 del 9.12.2020





*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Il Direttore*

*All Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale
Via Ca' Fornacetta, 9
40064 - OZZANO EMILIA (BO)*

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Calendario per la stagione venatoria 2020/2021: paragrafi "proroga calendario venatorio 2020 – 2021 (dgr n. 322 del 30.06.2020)".

Richiesta parere integrativo.

In applicazione delle disposizioni dell'art. 18, comma 2 e 4, Legge 11 febbraio 1992 n. 157, si chiede il parere di codesto Istituto sul documento allegato, recante **la proposta di modifica "proroga calendario venatorio 2020 – 2021 (DGR n. 322 del 30.06.2020)"**, del calendario venatorio per l'annata 2020 – 2021.

Il documento di risposta potrà essere trasmesso via e-mail all'indirizzo *flora.dellavalle@regione.campania.it*.

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

*Il Dirigente UOD
dott.ssa Flora Della Valle*

*Il Direttore Generale
dott. Filippo Diasco*

Allegato: Richiesta di parere.



RICHIESTA PARERE

Calendario e Regolamento per la stagione venatoria 2020/2021 (DGR n. 322 del 30.06.2020).

Richiesta di proroga: *"estensione dei periodi venabili anche oltre i termini fissati nel calendario attualmente in vigore per quelle specie per le quali la normativa nazionale lo consente (L n. 157/92, art. 18)"*.

PREMESSO che:

1. l'art. 1, comma 2, della Legge n. 157/92 stabilisce che *"l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole"*, condizioni poste a riferimento per la proposta di modifica presentata;
2. l'art 24, comma 1, Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania"* - come modificata dalla Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12 - stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il CTFVR, pubblica il calendario venatorio regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
3. il Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023, è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 21.12.2012, n. 787, e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013 e pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013;
4. l'art.18, comma 2, della Legge 157/92 e s.m.i. stabilisce la possibilità, per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, di autorizzare l'apertura anticipata della caccia al 1° settembre;
5. il medesimo art. 18, comma 2, della L 157/92, come modificato dalla L. 96/2010, prevede inoltre la possibilità per le Regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune specie, tenendo conto del parere dell'ISPRA;
6. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. n. 26/2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2013, è stato convocato il C.T.F.V.R. per il 18 marzo 2020 per acquisirne il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale 2020/2021;
7. la suddetta proposta di calendario venatorio 2020/2021 è stata modificata, alla luce delle osservazioni trasmesse dai componenti del succitato Comitato ed è stata poi inviata all'ISPRA, con nota n. 186576 del 08.04.2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, commi 2 e 4, della L. 157/1992 e l'ISPRA ha rilasciato il proprio parere in data 12/06/2020 prot. n. 25293;
8. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. n. 26/2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2013, è stato convocato il C.T.F.V.R. per il 26 giugno 2020, per acquisirne le valutazioni sul parere rilasciato dall'ISPRA sulla proposta di calendario venatorio regionale 2020/2021;
9. La Giunta regionale della Campania con Delibera n. 322 del 30.06.2020 ad oggetto *"art. 24, comma 1, L.R. 26/2012 e smi. Approvazione calendario venatorio per l'annata venatoria 2020/2021"*, (pub. BURC n. 138 del 8 luglio 2020) ha provveduto ad approvare il calendario venatorio per l'annata 2020/2021;
10. a seguito dei diversi provvedimenti, di livello nazionale e regionale, intrapresi nella necessità di contenere l'andamento epidemiologico dei contagi da COVID-19 (DPCM 3 novembre 2020, Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020) che hanno escluso in modo categorico la possibilità di proseguire l'attività venatoria sull'intero territorio della Campania, i competenti Uffici regionali, hanno approfondito le relative problematiche rassegnando, la

propria motivata proposta di modifica al calendario venatorio 2020/2021 prevedendo l'estensione dei periodi venabili anche oltre i termini fissati nel calendario attualmente in vigore (DGR n. 322 del 30.06.2020) esclusivamente per quelle specie per le quali la normativa nazionale lo consente (L n. 157/92, art. 18) adducendo le motivazioni di seguito riportate.

MOTIVAZIONI

Diversi sono stati i provvedimenti, di livello nazionale e regionale, intrapresi nella necessità di contenere l'andamento epidemiologico dei contagi da COVID-19, che hanno escluso in modo categorico la possibilità di proseguire l'attività venatoria sull'intero territorio della Campania.

Nello specifico, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (GU Serie Generale n. 284 del 14/11/2020), all'art 1, ha disposto l'applicazione alla Regione Campania delle misure di contrasto di cui all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, recante lo scenario 4 per le cosiddette zone rosse.

Con la successiva pubblicazione delle FAQ sul sito istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, alla rubrica "Attività motoria e sportiva" è stato poi chiarito che le attività connesse all'attività venatoria non rientrano tra quelle per le quali è fatta salva la deroga al divieto di spostamento, escludendo in modo categorico la possibilità in tali zone di proseguire la detta attività.

La susseguente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 90 del 15 novembre 2020, al punto 2 fa salvo quanto previsto nel DPCM 3 novembre 2020 "Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020".

Invero, già con Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 del Presidente della Giunta, nella necessità di contenimento dell'emergenza epidemiologica, era stata introdotta, **con decorrenza dal 23 ottobre 2020, l'interdizione alla mobilità interprovinciale** se non per esigenze, autocertificate sotto personale responsabilità ai sensi del DPR 445/2000. Tali restrizioni alla mobilità interprovinciale erano state poi confermate ed estese fino al 14 novembre 2020 con Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania nn. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 del 2020. Le attività connesse all'esercizio venatorio, non sono contemplate tra quelle per le quali è fatta salva la deroga al divieto di spostamento tra le province.

Con Ordinanza del Ministro della Salute firmata in data 27/11/2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (GU Serie Generale n.296 del 28-11-2020), la qualificazione della Campania quale zona rossa è stata estesa fino al 3 dicembre 2020.

Con Ordinanza del 5 dicembre 2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano*", (GU Serie Generale n.303 del 05-12-2020), il Ministro della Salute all'art. 1 ha disposto **l'inserimento della Regione Campania nelle zone cosiddette "arancioni"**, disponendo all'uopo la cessazione degli effetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e l'applicazione invece, delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020), recante uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto".

Attenendosi a quanto pubblicato nelle FAQ riguardante le zone "arancioni", l'attività venatoria è può essere esercitata purché limitata all'ambito del proprio Comune.

Tabella riepilogativa dei periodi di interdizione alle attività venatorie

Tipologia		data di inizio	data di fine	totali giorni	totali giornate di caccia
Interdizione provinciale	mobilità	23/10/20	15/11/20	23	19
Interdizione (zona rossa)	totale	15/11/20	05/12/20	21	15
ambito del comune arancione)	proprio (zona	06/12/20	13/12/2020 (teorico)	8	5

FONDAMENTI NORMATIVI

Normativa nazionale (L. n. 157/92 art. 18)

A tal proposito si comunica:

1. l'art.18, comma 2, della Legge 157/92 e s.m.i. stabilisce la possibilità, per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, di autorizzare l'apertura anticipata della caccia al 1° settembre, subordinata al rispetto dell'arco temporale 1 settembre – 31 gennaio, previsto per le singole specie, e alla preventiva predisposizione di adeguati Piani faunistico-venatori;
2. il medesimo art. 18, comma 2, della L. 157/92, come modificato dalla L. 96/2010, prevede inoltre la possibilità per le Regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune specie, tenendo conto del parere dell'ISPRA;
3. la legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/ CE.

Per maggiore completezza si riporta integralmente il contenuto dell'art. 18 della L. 157/92:

Art. 18. (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) **specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre**: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) **specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio**: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) **specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre:** pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) **specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio:** cinghiale (*Sus scrofa*).

PROPOSTA DI MODIFICA

Alla luce delle considerazioni e delle indicazioni generali di cui ai riferimenti sopra indicati, si riporta di seguito, una proposta di proroga del calendario venatorio 2020/2021 ai sensi della legge n. 157/92 art. 18. la proposta, in funzione delle limitazioni subite dai cacciatori campani, prevede una estensione dei periodi venabili anche oltre i termini fissati nel calendario attualmente in vigore esclusivamente per quelle specie per le quali la normativa nazionale lo consente (L. n. 157/92, art. 18).

Si richiedono le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) al paragrafo “**Apertura**”, nel capoverso “Specie cacciabili **dal 20 settembre 2020 al 30 dicembre 2020:** merlo (*Turdus merula*)” **sostituire con** “Specie cacciabili **dal 20 settembre 2020 al 31 dicembre 2020:** merlo (*Turdus merula*)”;
- b) al paragrafo “**Apertura**”, nel capoverso “Specie cacciabili **dal 20 settembre 2020 al 30 gennaio 2021:** fagiano (*Phasianus colchicus*) per questa specie, dal 30 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C.” **sostituire con** “Specie cacciabili **dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021:** fagiano (*Phasianus colchicus*) per questa specie, dal 30 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C.”;
- c) al paragrafo “**Apertura**”, nel capoverso “Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 30 gennaio 2021:** volpe (*Vulpes vulpes*), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalità:
 1. dal 1 ottobre al 30 dicembre 2020 con e senza l’ausilio del cane da seguita ed anche in battuta;
 2. dal 2 gennaio al 30 gennaio 2021 senza l’ausilio del cane da seguita;
 3. gli Uffici competenti dal 2 gennaio al 30 gennaio 2021, autorizzano la caccia alla volpe con l’ausilio del cane da seguita in apposite battute, definendo entro il 30 novembre 2020 le zone in cui possono essere svolte e il relativo regolamento di assegnazione. Il rilascio di dette autorizzazione è previsto entro il 15 dicembre 2020”.
- d) **sostituire con** “Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021:** volpe (*Vulpes vulpes*), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalità:
 1. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020 con e senza l’ausilio del cane da seguita ed anche in battuta;
 2. dal 2 gennaio al 31 gennaio 2021 senza l’ausilio del cane da seguita;
 3. gli Uffici competenti dal 2 gennaio al 31 gennaio 2021, autorizzano la caccia alla volpe con l’ausilio del cane da seguita in apposite battute, definendo entro il 30 novembre 2020 le zone in cui possono essere svolte e il relativo regolamento di assegnazione. Il rilascio di dette autorizzazione è previsto entro il 15 dicembre 2020.
- e) al paragrafo “**Apertura**”, nel capoverso “Specie cinghiale (*Sus scrofa*) **dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, esclusivamente in battute autorizzate.**

Fermo restando il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2020/2021 sono pari a **34**, l'effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) viene così modulata:

In forma collettiva in squadre autorizzate è consentita:

MESE	GIORNI	N. GIORNATE
OTTOBRE Giovedì-sabato-domenica	1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31	14
NOVEMBRE Giovedì-sabato-domenica (dal 1-15) Giovedì - domenica (fino al 30)	1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 22, 26, e 29	11
DICEMBRE Giovedì-domenica	3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 e 31	9
TOTALE GIORNATE		34

Sostituire con "Specie cinghiale (*Sus scrofa*) dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con proroga per recupero fino al 31 gennaio 2021, esclusivamente in battute autorizzate con l'ausilio del cane da seguita .

Fermo restando il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2020/2021 sono pari a **35**, l'effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) viene così modulata:

In forma collettiva in squadre autorizzate è consentita:

MESE	GIORNI	N. GIORNATE
OTTOBRE Giovedì-sabato-domenica	1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31	14
NOVEMBRE 2020 Giovedì-sabato-domenica (dal 1-15)	1, 5, 7, 8, 12 e 14	6
DICEMBRE 2020 giovedì-domenica	13, 17, 20, 24, 27 e 31	6
GENNAIO 2021 giovedì - domenica	3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 31	9
TOTALE GIORNATE		35

- al paragrafo "**Apertura**", nel capoverso "Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 30 dicembre 2020**: allodola (*Alauda arvensis*) e lepre comune (*Lepus europaeus*), per questa ultima specie, gli Uffici competenti adotteranno criteri di prelievo basati sul numero degli esemplari introdotti e sull'analisi del prelievo delle precedenti annate venatorie" **sostituire con** "Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020**: allodola (*Alauda arvensis*) e lepre comune (*Lepus europaeus*), per questa ultima specie, gli Uffici competenti adotteranno criteri di prelievo basati sul numero degli esemplari introdotti e sull'analisi del prelievo delle precedenti annate venatorie;
- al paragrafo "**Apertura**", nel capoverso "Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021**: beccaccia (*Scolopax rusticola*), con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00 e di carniere" **sostituire con** "Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021**: beccaccia (*Scolopax rusticola*), con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00 e di carniere";
- al paragrafo "**Apertura**", nel capoverso "Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 30 gennaio 2021**: tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), cesena (*Turdus pilaris*) e tordo sassello (*Turdus*

- iliacus*), **sostituire con** “Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021**: tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), cesena (*Turdus pilaris*) e tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- d) al paragrafo “**Apertura**”, nel capoverso “Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 30 gennaio 2021**: alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), folaga (*Fulica atra*), porciglione (*Rallus aquaticus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), marzaiola (*Anas querquedula*), fischione (*Anas penelope*), mestolone (*Anas clypeata*), **sostituire con** “Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021**: alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), folaga (*Fulica atra*), porciglione (*Rallus aquaticus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), marzaiola (*Anas querquedula*), fischione (*Anas penelope*), mestolone (*Anas clypeata*);
- e) al paragrafo “**Apertura**”, nel capoverso “Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021**: beccaccino (*Gallinago gallinago*) esclusivamente in caccia vagante, frullino (*Lympnocryptes minimus*) esclusivamente in caccia vagante”, **sostituire con** “Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021**: beccaccino (*Gallinago gallinago*) esclusivamente in caccia vagante, frullino (*Lympnocryptes minimus*) esclusivamente in caccia vagante;
- f) nel Paragrafo “**Indicazioni relative alle aree “Natura 2000”**” nel capoverso “**dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020** Specie cinghiale (*Sus scrofa*), esclusivamente in battute autorizzate”, **sostituire con** “**dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021, con proroga per recupero fino al 31 gennaio 2021** Specie cinghiale (*Sus scrofa*), esclusivamente in battute autorizzate con l'ausilio del cane da seguita;
- g) nel paragrafo “**Battute di caccia al cinghiale**”, nel capoverso “Le battute di caccia al cinghiale sono disciplinate in apposito regolamento regionale che individua le procedure di formazione delle squadre, la ripartizione del territorio in aree vocate e le modalità di assegnazione delle stesse, nel periodo stabilito da questo calendario esclusivamente nei giorni di **giovedì e domenica** e, **dal 1 ottobre al 15 novembre 2020, oltre ai giorni di giovedì e domenica anche il sabato**”, **sostituire con** “Le battute di caccia al cinghiale sono disciplinate in apposito regolamento regionale che individua le procedure di formazione delle squadre, la ripartizione del territorio in aree vocate e le modalità di assegnazione delle stesse, nel periodo stabilito da questo calendario esclusivamente nei giorni di **giovedì e domenica** e, **dal 1 ottobre al 14 novembre 2020, oltre ai giorni di giovedì e domenica anche il sabato**”;
- h) nel paragrafo “**Prescrizioni – Battute di caccia al cinghiale**” il capoverso “Non è permesso ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate autorizzate per le battute” **viene eliminato**.